



COMUNE DI NOCERA TERINESE

(prov. di Catanzaro)

via F. A. Rizzuto, 16 - cap 88047
tel. 0968/91300
p. IVA 00297930794

ORDINANZA N. 41/2016

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, convertito, con modificazioni, in legge 24 Luglio 2008, n.125;

VISTO, in particolare, l’art. 6 con il quale viene modificato l’art. 54 del D. Lgs.18/08/2000, n. 267, riguardante le attribuzioni del Sindaco;

VISTO il primo comma dell’art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, come sostituito dal suddetto art.6, il quale disciplina i compiti del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, mentre il successivo quarto comma prevede che il Sindaco ha il potere di adottare anche provvedimenti urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno 5 Agosto 2008, pubblicato sulla G.U. n.186 del 9 Agosto 2008, recante disposizioni in materia di “Incolumità pubblica e della sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”;

VISTO in particolare l’art. 2 del citato Decreto Ministeriale che consente al Sindaco di intervenire per prevenire e contrastare, tra l’altro, le situazioni che alterano il decoro urbano;

PRESO atto delle segnalazioni dell’Ufficio di Polizia Municipale, con le quali si comunicano le condizioni pericolanti e di degrado di alcuni fabbricati ubicati all’interno dell’intero territorio comunale;

CHE dalle stesse emerge lo stato di insicurezza strutturale, tali da ipotizzare possibili crolli sulle aree pubbliche o private, il tutto dovuto anche all’incuria ed all’abbandono in cui versano la maggior parte dei fabbricati disabitati, che consentono inoltre anche il proliferare di insetti e ratti, compromettendo gravemente la situazione igienico/sanitaria del paese;

CHE il rischio di cedimenti strutturali rappresenta un reale pericolo per la pubblica e privata incolumità, e pertanto si rende necessario ripristinare le condizioni di sicurezza statica, anche mediante la demolizione delle parti pericolanti;

RITENUTO necessario sensibilizzare la cittadinanza e prevenire comportamenti negligenti e/o azioni che possano generare condizioni di degrado ambientale e di potenziale pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e privata;

RITENUTO inoltre di dover adottare provvedimenti a salvaguardia della salute, della sicurezza, dell’incolumità pubblica e privata e del decoro urbano;

CONSIDERATO che per motivi di pubblico interesse, di carattere igienico/sanitario, di salvaguardia del decoro urbano e per motivi di incolumità pubblica e privata, si rende necessario emettere apposita ordinanza nei confronti dei proprietari degli immobili che trovano nelle condizioni sopra descritte;

CHE pertanto, i cittadini in possesso di fabbricati inagibili e/o pericolanti, sono tenuti a provvedere alla messa in sicurezza o, qualora non fosse possibile, alla demolizione degli edifici fatiscenti di loro proprietà;

Visto l’art. 6 commi 4 e 5, l’art. 7 comma 1 e l’art. 30 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);

Visto l’articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Servizio nazionale di Protezione Civile);

Visto l’articolo 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico dell’ordinamento degli EE.LL.);

ORDINA

I proprietari di immobili disabitati, vetusti e pericolanti posti all'interno di questo centro abitato e su tutto il territorio comunale, devono provvedere immediatamente ad attivarsi per il ripristino funzionale e la messa in sicurezza dei fabbricati, anche tramite interventi di demolizione, qualora dovesse essere necessario.

DISPONE

Che gli stessi provvedano:

- al transennamento dell'area in cui ricade il manufatto, al fine di interdire l'accesso all'immobile ed alla zona circostante, per preservare persone e beni da temuti crolli della struttura stessa;
- l'apposizione presso l'area interessata della relativa segnaletica di divieto e di pericolo;

Dispone altresì:

- che i lavori vengano eseguiti da imprese abilitate, iscritte alla C.C.I.A.A. ed in regola con il DURC;
- che gli stessi vengano eseguiti sotto la direzione di un tecnico professionista abilitato e qualificato;
- nel corso dei lavori dovranno essere rispettate ed applicate le norme sulla sicurezza (D.lgs n. 81/08 e s.m.i.)
- il materiale di risulta dovrà essere trasportato e conferito presso discariche e/o impianti autorizzati al trattamento o al recupero di detto materiale;
- che, nel caso in cui, per la messa in sicurezza degli immobili dovesse essere necessario eseguire interventi di consolidamento strutturale, mediante demolizione della muratura e successiva ricostruzione, i proprietari sono tenuti a presentare il relativo progetto all'Ufficio Tecnico Comunale ed all'ex Ufficio del Genio Civile di Catanzaro, per l'ottenimento dell'autorizzazione edilizia;
- la pubblicità della presente ordinanza mediante pubblicazione sull'albo pretorio e sul sito internet del Comune;
- che copia della presente venga trasmessa alla Prefettura di Catanzaro, al Comando Stazione Carabinieri ed al Comando dei Vigili Urbani di Nocera Terinese.

AVVERTE

Che in caso di inottemperanza, si procederà d'ufficio, con addebito delle spese ai sigg. proprietari dei fabbricati interessati.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di verificare l'esecuzione della presente ordinanza, comunicando all'Ufficio Tecnico Comunale i nominativi dei proprietari inadempienti, per i successivi provvedimenti di competenza.

Si informa, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07/08/1990 n. 241, che avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Prefetto, da presentare entro trenta giorni dalla data di notificazione/pubblicazione dell'atto, oppure ricorso giurisdizionale al TAR, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione/pubblicazione o conoscenza del provvedimento medesimo.

Nocera Terinese, 21/11/2016

Il Sindaco
Avv. Fernanda Gigliotti